



Istituto di Istruzione Superiore <<AMEDEO AVOGADRO>>

C.so Palestro n. 29—13100 VERCELLI

Cod. Mec. VCIS02100Q—Cod. Fisc. 94037670026

Codice univoco UFOVCU

Sito: <https://iisavogadrovc.edu.it/> - Email: vcis02100q@istruzione.it - Pec: vcis02100q@ipec.istruzione.it

Liceo Scientifico

C.so Palestro 29—13100 Vercelli

Tel. 0161/256880

Istituto Tecnico Industriale

Via Nobel 17—13048 Santhià

Tel. 0161/931697

Luogo e data

OGGETTO: RILASCIO DICHIARAZIONE DI PRESA D'ATTO DELL'ISTITUTO A . AVOGADRO CIRCA IL PERIODO DI STUDIO CHE LO STUDENTE INTENDE SVOLGERE ALL'ESTERO.

Su richiesta dei genitori in indirizzo, con la quale comunicano che lo studente inizierà un periodo di studio all'estero per l'a.s.

_____ con partenza presumibilmente da _____ fino a _____
così strutturato:

Paese di destinazione _____

Tipologia programma (trimestre, semestre, anno) _____

Ente, associazione, società _____

*Istituto di destinazione** _____

*se l'istituto di destinazione non è ancora noto al momento della richiesta della presa d'atto, questo potrà essere comunicato successivamente, non appena lo studente/ssa risulterà ufficialmente iscritto.

Si prende atto di quanto sopra e si dichiara che:

(Nome Cognome) _____ nato il _____ a _____
residente a _____ in via _____ cap. _____ attualmente frequenta per l'a.s.
_____ la classe seconda/terza sezione _____ (Indirizzo _____) del nome scuola.

La durata dell'esperienza di studio all'estero è compresa fra i due mesi e l'intero anno scolastico ed è regolamentata dalle norme vigenti.

Si richiama la C.M. n. 181 del 17.7.1997, concernente soggiorni di studio all'estero degli alunni italiani delle scuole secondarie di secondo grado, in base alla quale "Le esperienze di studio compiute all'estero dagli alunni, per periodi non superiori ad un anno scolastico e che si devono concludere prima dell'inizio del nuovo anno scolastico,

sono valide per la riammissione nella scuola di provenienza e sono valutate ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dai programmi di insegnamento italiani. A tale scopo, per un preliminare giudizio sul programma di studio, il Consiglio di classe competente acquisisce, direttamente dalla scuola straniera che l'alunno interessato intende frequentare, informazioni relative ai piani e programmi di studio che l'alunno medesimo intende svolgere ed al sistema di valutazione seguito presso la scuola straniera. Al termine degli studi all'estero, il Consiglio di classe competente, visto l'esito degli studi compiuti presso la scuola straniera ed il risultato di una eventuale prova integrativa, delibera circa la riammissione dell'alunno", compreso, limitatamente agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, l'inserimento in una delle bande di oscillazione del credito scolastico previste dalla vigente normativa.

Come si desume dalla normativa, l'esperienza di studio all'estero è, a tutti gli effetti, parte integrante del curriculum del lo studente e sufficiente a permettere la sua riammissione alla classe quinta, ovviamente in presenza di risultati positivi certificati dalla scuola all'estero e del possesso da parte dell'alunno delle competenze necessarie. Infatti, le esperienze di studio all'estero "sono valide per la riammissione nella scuola di provenienza e sono valutate ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dai programmi di insegnamento italiani". Il Consiglio di Classe che ha la responsabilità ultima di riconoscere e valutare le competenze acquisite dall'alunno/o durante l'esperienza di studio all'estero considerandola nella sua globalità, di valorizzare i punti di forza, attribuendole il credito previsto e facendone oggetto di valutazione, anche nell'esame di stato, ha la facoltà di deliberare eventuali prove integrative nelle materie previste nel suo percorso di studi non studiate nella scuola estera.

Il dirigente scolastico